



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale “Fratelli d’Italia”

Pietro MOLINARO

“Servizio di sociologia della Calabria”

I Consiglieri regionali:

f.to MOLINARO Pietro

f.to DE FRANCESCO Luciana

f.to MANNARINO Sabrina

f.to MONTUORO Antonio



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Relazione illustrativa

Le disposizioni della presente legge intendono limitarsi ad istituire un servizio di sociologia presso le strutture di erogazione del servizio sociosanitario, senza intervenire in alcun modo in materia di esercizio delle libere professioni. La Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)" ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale. Con la DGR 499/2023, "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali", la Regione Calabria, ha contestualizzato le mutate esigenze territoriali e le necessarie risorse mantenendo le linee della l.r. 23/2003 attuativa della Legge 8 novembre 2000 n. 328 ed il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 12, e demandato agli ambiti territoriali i piani sociali di zona funzionali alla gestione associata tra i comuni, delle funzioni in materia di politiche sociali con modalità differenziate di intervento tra un ambito ed un altro. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologiche, le quali, a tutt'oggi, non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela e sostegno socio assistenziale. E' evidente la necessità di utilizzare la figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche competenze, che, operando nel sociale sia in grado di fornire risposte al disagio individuale e di gruppo, nell'indicazione di strategie adeguate e metodologie progettuali ed in particolare quelle inerenti le responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle persone con disabilità, con interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e socio relazionale, nonché il benessere dei contesti e delle comunità. Alcuni piani sociali di zona hanno dato risposta a questa esigenza mediante l'acquisizione in numero esiguo di sociologi, nei servizi di supporto, in specifici interventi e servizi locali, tuttavia mai questa figura è prevista in modo strutturato e continuativo. Infatti da sempre presente nelle comunità sociali e scolastiche, oggi rappresenta un reale cambiamento di prospettiva nell'impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio, nel fornire risposte operative ed efficaci. La proposta di legge ha come obiettivo l'istituzione nella Regione Calabria del servizio di sociologia del territorio per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche prevedendo nell'ambito dei piani sociali di zona l'organizzazione, con la presenza di operatori sociologi. Nell'articolo 2



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia”

sono declinate le attività nei settori di intervento previsti dai piani sociali di zona che prevedono interventi sociali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali per gruppi con manifesto disagio sociale; per le vittime di stalking oltre che di violenza fisica e sessuale; che contrastano la dispersione scolastica, il bullismo, le dipendenze da internet, la ludopatia; e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio. L'istituendo servizio previsto nell'articolo 3 si avvale dei sociologi professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (disposizioni in materie di professioni non organizzate) e della recente legge regionale 24 gennaio 2025 n. 1 (valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria), che disciplinano le professioni non organizzate in organi e collegi. L'art. 5 prevede, a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del piano territoriale di zona, che l'istituzione del servizio avvenga per ogni ambito entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Servizio di sociologia della Calabria”

L'articolo 5 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, e tenuto conto delle finalità ed al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:

- a) le attività socio-sanitarie previste dall'art. 2 sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario Sezione Speciale 2 del PSC – Area Tematica 10: “Sociale e Salute” / Settore d'intervento 10.03: Servizi socio-assistenziali – DGR 776/2024;
- b) le attività finalizzate per la scuola e la formazione previste dall'art. 2 comma 1 lettera a) n. 8, e lettera c) n. 1e 2, sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario SS2 del PSC – Area Tematica 11: “Istruzione e formazione” / Settore d'intervento 11.02: Educazione e formazione – DGR 776/2024;
- c) le azioni previste dall'art. 4 comma 4, sono garantiti dalle risorse allocate dal dipartimento personale per gli incarichi in forma gratuita ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale istituzione e finalità del servizio	//	//	//
2	Norma di programmazione di compiti e funzioni del servizio	//	//	//
3	Norma ordinamentale legge quadro	//	//	//
4	Norma sulle disposizioni transitorie	//	//	//
5	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
6	Norma di entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale e programmazione che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria

Gruppo Consiliare

“Fratelli d’Italia”

TESTO

“Servizio di sociologia della Calabria”

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Calabria l’accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l’insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti concorre almeno un operatore, il Servizio di sociologia del territorio e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito per ogni Ambito territoriale.
4. Il Servizio di sociologia del territorio:
 - a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
 - b) favorisce il pieno ed armonico sviluppo sociale dell’individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
 - c) promuove l’integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l’inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
 - d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio)

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge:
 - a) interventi socio-relazionali e comunicazionali:
 - 1) in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
 - 2) in centri di accoglienza per l’assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
 - 3) a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

- 4) in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- 5) in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- 6) in favore di minori e adulti dell'area penale;
- 7) a favore della piena inclusione antropologico-culturale e psico-sociale dei cittadini immigrati;
- 8) diretti, nella scuola, al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;
- 9) di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

b) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

c) interventi formativi e informativi:

- 1) finalizzati alla cultura e alla pratica della vita indipendente delle persone con disabilità che attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e all'organizzazione di una banca dati regionale intesa come agenzia per la vita indipendente;
- 2) finalizzati alla conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille che, ai fini dell'inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai vedenti.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati nonché alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;

b) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;

c) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;

d) incentiva la stipula di convenzioni tra ambiti territoriali e le università al fine di avviare tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Art. 3

(Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e della legge regionale 24 gennaio 2025 n. 1 (Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria).

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Il Servizio di sociologia del territorio è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale del dipartimento regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie, da un dirigente di settore della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e da dieci esperti sociologi professionisti, come definiti dall'articolo 3, con i seguenti requisiti:

- a) Diploma di Laurea Magistrale in Sociologia, Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88), Laurea Specialistica in Sociologia (89/S), Laurea quadriennale in Sociologia (vecchio ordinamento), Laurea quadriennale in Scienze Politiche indirizzo politico-sociale o sociologico (vecchio ordinamento), Laurea quadriennale in Scienze Economiche e Sociali indirizzo Sociale (vecchio ordinamento);
- b) iscrizione regolare e ininterrotta da almeno tre anni ad una associazione professionale nazionale di sociologi, ai sensi della legge 4/2013, presente ed operante in più realtà regionali e con documentata collaborazione con pubbliche istituzioni, ovvero il possesso da almeno quattro anni della certificazione UNI 11695:2017;
- c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socio-assistenziali ed in regola con l'aggiornamento professionale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di avvio della fase di sperimentazione e stabilisce i criteri di selezione dei dieci sociologi professionisti e le modalità di individuazione degli ambiti territoriali nei quali avviare la sperimentazione.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1:

- a) definisce, sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, un piano di attività per l'intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi annualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 2;



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
“Fratelli d’Italia”

- b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;
- c) effettua un’analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull’attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero di utenti finali coinvolti.

4. A ciascuno dei dieci sociologi componenti il gruppo di lavoro è corrisposto un rimborso spese per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, da individuare nella disponibilità già prevista per le missioni del personale esterno in forza alle strutture speciali.

5. Per le attività di cui all’articolo 2 non è previsto alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale oltre il rimborso spese stabilito dal comma 4.

6. Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la relazione sull’attività svolta, predisposta dal gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulle modalità di implementazione del Servizio di sociologia del territorio presso gli ambiti territoriali, individuando per ogni provincia il numero complessivo di sociologi da impegnare, che la Giunta regionale valuta con proprio provvedimento.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame si specifica quanto segue:
 - a) le attività socio-sanitarie previste dall’art. 2 sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario Sezione Speciale 2 del PSC – Area Tematica 10: “Sociale e Salute” / Settore d’intervento 10.03: Servizi socio-assistenziali – DGR 776/2024;
 - b) le attività finalizzate per la scuola e la formazione previste dall’art. 2 comma 1 lettera a) n. 8, e lettera c) n. 1e 2, sono garantite dalle risorse allocate dal piano finanziario SS2 del PSC – Area Tematica 11: “Istruzione e formazione” / Settore d’intervento 11.02: Educazione e formazione – DGR 776/2024;
 - c) le azioni previste dall’art. 4 comma 4, sono garantiti dalle risorse allocate dal dipartimento personale per gli incarichi in forma gratuita ai sensi dell’art.5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 come modificato dall’art. 17, comma 3 della L. n. 124/2015.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.